

**Sentenza:** 11 giugno 2014, n.178

**Materia:** professioni

**Parametri invocati:** dell'art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** artt. 62, comma 1, 63, commi 1, lettera b), e 2, 68 e 73 della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo)

**Esito:**

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria n. 13 del 2013, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, comma 2, della legge della Regione Umbria n. 13 del 2013;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 della legge della Regione Umbria n. 13 del 2013;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 4, della legge della Regione Umbria n. 13 del 2013;

**Estensore:** Lucia De Siervo

**Sintesi:**

La sentenza riguarda il Testo unico del Turismo della Regione Umbria per le definizioni inerenti la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio, l'esercizio di attività di organizzazione professionale di congressi e l'estensione dell'abilitazione professionale delle professioni turistiche.

- 1) Art. 62, comma 1, della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13. La Regione Umbria a riguardo della definizione di "direttore tecnico" di agenzia di viaggio stabilisce per titolari e legali rappresentanti di agenzie di viaggio ulteriori e diversi requisiti rispetto a quelli previsti dal legislatore statale. La giurisprudenza della Corte in molteplici occasioni ha avuto modo di affermare che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (sentenze n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005)» (sentenza n. 98 del 2013). In conclusione la norma, attribuendo la possibilità della gestione tecnica delle agenzie di viaggio al titolare o al legale rappresentante in possesso di requisiti

professionali diversi da quelli di cui all'art. 20 dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011 si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto, intervenendo nella materia concorrente delle «professioni», non rispetta il principio secondo il quale la individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata alla normativa dello Stato.

- 2) Art. 63, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria n. 13 del 2013. Riguardo alla descrizione dell'abilitazione professionale di direttore tecnico la Corte ritiene che sia correttamente inquadrato in quanto richiama le normative nazionali (art. 20 del d.lgs. n. 79 del 2011 e d.lgs. n. 206 del 2007). La Corte dichiara quindi infondata la questione di legittimità costituzionale.
- 3) Art. 63, comma 2, della legge della Regione Umbria n. 13 del 2013. Nel paragrafo in questione la Regione Umbria, legiferando sul tema dell'abilitazione professionale del direttore tecnico di agenzia di viaggi, equipara il periodo dell'attività lavorativa con il periodo di formazione professionale. Questa decisione regionale è in contrasto con la normativa nazionale. Ne consegue che l'art. 63, comma 2, della legge reg. n. 13 del 2013 viola l'art. 117, terzo comma, Cost. individuando in modo difforme dalla legislazione statale e segnatamente dall'art. 29 del d.lgs. n. 206 del 2007, costituente principio fondamentale nella materia delle «professioni», i requisiti di accesso alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio.
- 4) Art. 68 della legge della Regione Umbria n. 13 del 2013. Nel articolo in questione la Regione Umbria codifica una “nuova” professione: l'esercizio delle attività di organizzazione professionale dei congressi, ciò è in contrasto con la normativa statale. La Corte cita numerose sue sentenze (sentenze n. 108 del 2012, n. 230 del 2011 e n. 300 del 2010) in cui uniformemente è stato chiarito che la potestà legislativa concorrente delle Regioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, per il suo carattere di principio necessariamente unitario.
- 5) Art. 73, comma 4, della legge della Regione Umbria n. 13 del 2013. Nell'articolo in questione la Regione Umbria stabilisce che le guide turistiche che abbiano già conseguito l'abilitazione professionale sono soggette ad accertamento dal parte della provincia delle conoscenze inerenti il territorio. La Corte, in più occasioni (sentenze 247 e 152 del 2010 e n. 167 del 2009), ha ricondotto le misure legislative di liberalizzazione di attività economiche alla materia «tutela della concorrenza» che l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Nel caso in esame è evidente il contrasto tra l'art. 3 della legge n. 97 del 2013 secondo cui l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale e l'art. 73, comma 4, della legge reg. n. 13 del 2013 che, invece, subordina la possibilità di svolgere la suddetta attività, per le guide turistiche che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la propria attività nella Regione Umbria, all'accertamento, da parte della Provincia, della conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La norma impugnata, pertanto, introduce una barriera all'ingresso nel mercato, in contrasto con il principio di liberalizzazione introdotto dal legislatore statale.